

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 10 dicembre 2009

Circolare informativa n° 57/2009

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

Approfondimento

DISCIPLINA DEL REGIME DI CUMULO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI E TRATTENUTA QUOTA PENSIONE

Preliminarmente all'introduzione circa le introdotte in materia dall'ultimo intervento legislativo, riportiamo in sintesi un excursus normativo per le diverse tipologie di pensione in modo da avere una panoramica più chiara sull'argomento in questione.

Il regime di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è stato oggetto in anni recenti di svariati interventi legislativi, in un primo momento ispirati al *principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione* e successivamente *diretti a ridurre, ovvero eliminare del tutto tale forma di cumulabilità.*

La disciplina in materia di cumulo è alquanto articolata, a causa delle successive modifiche normative che hanno conservato sotto determinate condizioni e parametri temporali, i regimi precedenti laddove più favorevoli.

Il primo intervento legislativo risale al 1952, quando fu introdotta la trattenuta del 25% della pensione in caso di svolgimento di attività lavorativa dipendente (erano esclusi i trattamenti minimi ed i lavoratori agricoli).

La prima normativa anticumulo risale al 1968 e resta in vigore fino al 31 dicembre del 1993.

Dal 1° gennaio 1994, per la prima volta vengono dettate norme uguali per tutti gli ordinamenti e per tutte le prestazioni.

L'evoluzione normativa sul cumulo delle pensioni ha avuto la sua massima espressione nella Legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008.

Pensione di vecchiaia

A partire dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia sono completamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente.

Precedentemente, per i *redditi da lavoro dipendente* la quota non cumulabile era pari al 50% di quella eccedente il trattamento minimo, mentre per i *redditi da lavoro autonomo* e fino al 31 dicembre 1994 non vi era alcuna quota non cumulabile; successivamente anche per tali redditi è stata prevista la trattenuta del 50% della quota eccedente il trattamento minimo.

Pensione di anzianità

Dal 1° gennaio 2003, i titolari di pensione di anzianità i quali, al momento del pensionamento, almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione, possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Il cumulo può anche avvenire nelle seguenti ipotesi:

- La pensione è liquidata in base ad un'anzianità contributiva pari al almeno 40 anni (contributi obbligatori, da riscatto, volontari e figurativi);
- Il soggetto titolare di pensione ha compiuto l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini).

Successivamente al 31 dicembre 2002 tutte le altre pensioni sono:

- **totalmente incumulabili** con i redditi da lavoro dipendente;
- **parzialmente incumulabili** con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (per il 2008 pari a euro 443,12).

Per coloro i quali sono andati in pensione di anzianità entro il 31/12/1994 la trattenuta mensile dal reddito di lavoro dipendente è pari al 100% della pensione, mentre fino al 31 dicembre 1994 nessuna trattenuta è prevista per i redditi di lavoro autonomo.

Dal 1° gennaio 1995 anche per tali redditi è prevista la trattenuta del 50% della quota eccedente il trattamento minimo.

Pensione di inabilità

E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale accertata dai medici dell'Inps tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro.

La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato, in Italia o all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 222/84.

Assegno di invalidità

L'assegno di invalidità riguarda i soggetti lavoratori dipendenti e autonomi, sofferenti di infermità fisica o mentale che deve essere accertata dai medici dell'Inps, e tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa, in occupazioni conformi alle attitudini del lavoratore.

Per chi è andato in pensione entro il 1994, la misura della trattenuta mensile dal reddito di lavoro dipendente è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo, per il lavoro autonomo non è prevista alcuna trattenuta.

Per gli assegni di invalidità liquidati con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 non c'è stata alcuna riduzione ma solo una "crystallizzazione" della rata di pagamento.

In effetti su queste pensioni non ci saranno più aumenti fin quando non verrà riassorbita l'eccedenza, quindi la misura della trattenuta mensile resta invariata per il reddito di lavoro dipendente.

In caso di lavoro autonomo la trattenuta non può essere superiore al 30% della quota eccedente il trattamento minimo.

A partire, dal 1° settembre 1995 se il titolare di assegno ordinario di invalidità svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l'importo dell'assegno viene ridotto:

- In misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera quattro volte l'importo del trattamento minimo al 1° gennaio di ogni anno;
- In misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera cinque volte l'importo del trattamento minimo al 1° gennaio di ogni anno.

In aggiunta a queste riduzioni, va applicata una ulteriore riduzione del 50%, qualora la rimanenza dell'importo risultasse di ammontare superiore al minimo, ciò viene sottolineato dalla Legge n.335/1995 "*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*".

E' evidente che, laddove l'assegno di invalidità sia stato liquidato con 40 anni di contribuzione, si applicheranno solo le riduzioni.

Il divieto di cumulo della pensione di invalidità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro non opera qualora gli assegni di invalidità vengano liquidati con 40 anni di contribuzione a partire dal 1° gennaio 2001 e nei seguenti casi:

- pensionati assunti con contratto di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno solare;
- pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione (che per il 2008 è pari a Euro 5.760,56 annui);
- pensionati occupati in qualità di operai agricoli, addetti ai servizi domestici e familiari etc.;
- pensionati che svolgono la funzione di giudici di pace e giudici tributari.

Quando il titolare dell'assegno di invalidità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applica la disciplina del cumulo in vigore per le pensioni di vecchiaia.

Pensione ai superstiti

A partire dal 1° luglio 2000 sono cumulabili le pensioni ai superstiti con le rendite Inail.

Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta del 25%, 40%, 50% se il pensionato oltre al reddito di pensione, ha un reddito annuo superiore rispettivamente a tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo.

“Come abbiamo sottolineato nella premessa, la Legge n.133/2008 ha rivoluzionato la normativa precedentemente in vigore e relativa al cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro.

Poniamo l'attenzione sulle principali novità”.

A partire dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo e cioè sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni suddivisi in due quote, sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro.

Successivamente e cioè dal 1° luglio si consegnerà la pensione con il sistema delle quote:

- **quota 95** (cioè età minima 59 anni e 36 di contributi) per i lavoratori dipendenti;
- **quota 96** (60 anni di età e 36 di contributi) per lavoratori autonomi.

Il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo (che prevede il calcolo della pensione in base ai contributi versati durante l'intera vita assicurativa) per tutti coloro che hanno cominciato a versare la contribuzione ai fini pensionistici (nell'assicurazione generale obbligatoria o nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati) dopo il 31 dicembre 1995.

La situazione si diversifica in base all'età del pensionato:

- prima dei 63 anni viene trattenuta l'intera pensione nel caso di lavoro dipendente, si perde invece, la metà della quota eccedente il trattamento minimo se si tratta di lavoro autonomo;
- dai 63 anni in poi, viene trattenuta la metà della quota eccedente il trattamento minimo per il lavoro dipendente, nel caso di lavoro autonomo la situazione rimane invariata.

Restano esclusi dalla nuova disciplina e quindi rimangono i limiti previsti dalla vecchia normativa:

- ***gli assegni di invalidità;***
- ***le pensioni ai superstiti;***

- *le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente;*
- *gli assegni straordinari per il sostegno del reddito;*
- *i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.*

Trattenuta quota pensione

Legge 662/96, contiene le disposizioni circa le modalità da seguire in caso di trattenuta delle quote incumulabili.

In caso di cumulo pensione – redditi da lavoro dipendente, ***la trattenuta è effettuata dal datore di lavoro sull'imponibile fiscale del mese, il quale ha l'obbligo di versarla all'Ente di previdenza.***

Le dichiarazioni dei lavoratori, se previste, sono integrate dall'ente o dall'ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dall'indicazione degli altri rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento (art. 10, comma 3, D.Lgs. 503/92).

I titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive, dovranno osservare per i redditi da lavoro dipendente le disposizioni previste per i redditi da lavoro autonomo (art. 34, comma 8, Legge 448/98).

In caso di cumulo con redditi da lavoro autonomo la quota pensione non cumulabile è trattenuta direttamente dall'Inps in due momenti (in acconto e a saldo) in base ai redditi dichiarati dal pensionato lavoratore.

Quest'ultimo infatti, deve presentare una doppia dichiarazione: nella prima deve indicare il reddito presunto dell'anno in corso, nella seconda il reddito effettivamente percepito nell'anno precedente.

Con la dichiarazione dei redditi definitiva l'Inps effettuerà gli opportuni conguagli delle trattenute già operate.

Sulla base delle indicazioni del pensionato, l'Inps stabilisce la misura della trattenuta.

In ultima analisi è importante tenere presente che il comma 8-bis dell'art. 10 stabilisce le seguenti sanzioni:

- i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno in cui si riferisce la dichiarazione;
- il datore di lavoro che non versa le trattenute previste dalle disposizioni sul cumulo nei confronti dei lavoratori pensionati ufficialmente dichiarati, deve versare una somma in misura non superiore a quattro volte l'importo delle trattenute;
- il lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate.

E' inoltre, confermata la normativa che impedisce il cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici.

E' pertanto da ritenersi fatto dogmatico che la trattenuta prevista nei casi di rapporto di lavoro dipendente a coloro i quali siano titolari di pensione, deve inevitabilmente essere oggetto di decurtazione dall'imponibile fiscale, trattandosi di titolo per il quale il contribuente ed in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in parola, è costretto a privarsi di un importo di retribuzione e quindi di una "fetta" del suo potenziale reddito.

I nostri uffici, come di consueto sono a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso